

FLAI - CGIL FAI - CISL UILA - UIL
Unione Provinciale Agricoltori
Federazione Provinciale Coldiretti
Confederazione Italiana Agricoltori
M E S S I N A

Contratto Provinciale
dei lavoratori agricoli e florovivaisti
della provincia di Messina

Gennaio 2008 - Dicembre 2011

Messina, 11/05/2009

Verbale di Riunione

L'anno 2009, il giorno 11 del mese di Maggio presso la sede dell'Unione Provinciale Agricoltori di Messina, sono presenti i signori:

per l'Unione Provinciale Agricoltori:
il Presidente Ing. Francesco Natoli assistito dal Direttore Massimo Costantini;

per la Federazione Provinciale Coldiretti Messina:
il Presidente Antonino Cammaroto assistito dal Direttore Gerardo Forina;

per la Confederazione Italiana Agricoltori:
il Presidente Luigi Savoja ed il Vice Presidente Sebastiano Furnari;

per la Flai - Cgil:
i signori: Enzo Cocivera segretario generale, Grazia Giacobbe, Franca Lapoli, , Maurizio Zingales, componenti la segreteria provinciale, assistiti dal sig. Lillo Oceano, segretario generale della Cgil Messina;

per la Fai - Cisl:
il signor Calogero Cipriano segretario generale, Pulizzi Vincenzo, Merlino Gaetano componenti della segreteria provinciale, assistiti dal sig. Tonino Genovese segretario generale Cisl Messina;

per la Uila - Uil:
il signor Salvatore Orlando segretario generale, Salvatore Spartà, Antonio Valastro, assistiti dal sig. Costantino Amato segretario generale Uil Messina.

Scopo della riunione: stipula del Contratto Provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Messina.

In applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro firmato in data 06/07/2006, si è stipulato il presente contratto provinciale di lavoro da valere per l'intero territorio della provincia di Messina.

PREMESSA

La riforma della PAC, la modernizzazione dell'economia, i nuovi processi tecnologici in atto, l'attenzione sempre crescente dei consumatori verso prodotti salubri e di qualità, impongono al settore profondi cambiamenti, sia in innovazioni tecniche, che organizzative e sociali. Accettare la sfida dei mercati, con prodotti di qualità, significa tenere in debito conto le risorse umane presenti nelle aziende, in termini di qualità del lavoro, di stabilizzazione occupazionale, di promozione professionale.

Obiettivo di questo rinnovo contrattuale è quello di recuperare al centro dell'impresa agricola il valore delle risorse umane, quale scommessa strategica per competere sui mercati. Senza qualità del lavoro non vi può essere qualità delle produzioni.

Art. 1

Decorrenza e durata del Contratto

Il presente contratto provinciale per i lavoratori agricoli e florovivaisti della provincia di Messina, ha validità dal 01.01.2008 al 31.12.2011.

Qualora non disdettato a mezzo raccomandata A.R. almeno sei mesi prima della scadenza. esso si intenderà prorogato per un anno; e così di anno in anno.

La parte che darà disdetta deve comunicare all'altra le proposte per il rinnovo almeno quattro mesi prima; le trattative dovranno iniziare entro i due mesi successivi.

Dall' 1/1/2010 i salari provinciali saranno automaticamente incrementati a seguito degli adeguamenti salariali previsti dall'art. 45 del CCNL all'atto del suo rinnovo ed alle scadenze dallo stesso previste.

Art. 2

Relazioni Sindacali

Le parti convengono di costituire un osservatorio provinciale che svolge le funzioni previste dall'art. 6 del vigente CCNL, unitamente alle problematiche dei lavoratori extracomunitari e neocomunitari; per il funzionamento si rinvia al regolamento di cui all'allegato n. 4 dello stesso contratto. I componenti dell'Osservatorio, in numero di 6 membri effettivi e di numero di 6 membri supplenti, saranno individuati all'atto della stipula del presente contratto.

Art. 3

Assunzione

L'assunzione della manodopera agricola è regolata dalle disposizioni di legge vigenti, con l'obbligo per il datore di lavoro di effettuare le comunicazioni previste dalle disposizioni di legge, e deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del vigente CCNL.

L'assunzione può essere fatta a tempo indeterminato oppure a tempo determinato, per ambedue le tipologie sia full time che partime (verticale e/o orizzontale), come previsto dall'art. 14 del vigente CCNL.

Le assunzioni degli operai agricoli debbono essere fatte per fasi lavorative, con garanzia di occupazione per tutta la durata di esse, con le eccezioni previste dallo stesso art. 10 del CCNL ed anche per grave crisi commerciale del comparto economico più rilevante per l'azienda, per guasti tecnici a macchinari agricoli, impianti irrigui e di lavorazione.

Gli operai potranno essere impiegati in più fasi lavorative; se la variazione della fase lavorativa avviene nel corso della giornata, il lavoratore conserva il trattamento economico originario limitatamente a una giornata.

Le principali fasi lavorative nella provincia di Messina sono, a titolo esemplificativo:

Frutteto ed agrumeto: Impianto (messa a dimora delle piante), trattamenti fitosanitari, potatura, ricaccio legna, irrigazione, concimazione, raccolta, manipolazione e trasformazione in ambito aziendale, vendita diretta interna ed esterna.

Nocciolo: Impianto, trattamenti fitosanitari, zappatura, concimazione, rimonda, ronca, raccolta, manipolazione e trasformazione in ambito aziendale, vendita diretta interna ed esterna.

Olivicoltura: Impianto, trattamenti fitosanitari, rimonda, zappatura, concimazione, raccolta, manipolazione e trasformazione in ambito aziendale, vendita diretta interna ed esterna.

Ortaggi: Zappatura, piantagione, trattamenti fitosanitari, irrigazione, scerbatura, concimazioni, impalatura e legatura ove tecnicamente richiesta, raccolta, manipolazione e trasformazione in ambito aziendale, vendita diretta interna ed esterna.

Vivaio e Florovivaismo: Preparazione del terreno, impianto, invasatura, lotta fitosanitaria, innesto, irrigazione, zappatura, pulitura pianta, estirpazione, vendita diretta interna ed esterna.

Serre e Tunnel: impiantistica, montaggio/smontaggio teli di plastica di copertura, preparazione terreno, concimazione, solarizzazione, scopertura terreno, messa in opera impianto irrigazione, pacciamatura, trapianto piantine, irrorazioni antiparassitarie, palatura e sostegni anche aerei, scacchiatura o spollonatura, sostegno piantine, defogliazione, raccolta, spalatura ed eliminazione delle produzioni esaurite.

Vigneto: Lavori di impianto, potatura verde e secca, lavori colturali del terreno, trattamenti fitosanitari, zappatura, raccolta, manipolazione e trasformazione in ambito aziendale, vendita diretta interna ed esterna.

Acqua-coltura: Lavori connessi al ciclo biologico.

Zootecnia: Allevamento degli animali di qualsiasi specie, per tutte le lavorazioni necessarie, comprese le recinzioni e quant'altro necessario alla custodia degli animali, manipolazione e trasformazione in ambito aziendale, vendita diretta interna ed esterna.

Art. 4

Apprendistato professionalizzante

Si applicano le disposizioni contenute nell'art. 15 del vigente CCNL. I trattamenti di integrazione infortunio sono a carico del FIMI, e saranno normati nel regolamento del Fondo.

Art. 5

Riassunzione

Al fine di stabilizzare l'occupazione, il diritto alla riassunzione per gli O.T.D. dovrà essere garantito almeno per lo stesso numero di giornate effettuate l'anno precedente, salvo le cause di forza maggiore previste nell'art. 3, ed a tal fine potrà estendersi anche ad altre fasi lavorative dell'azienda. Tale compito riguarderà l'azienda, la disponibilità del lavoratore alla riassunzione è da intendersi automaticamente riconfermata di anno in anno, salvo espressa rinuncia da parte del lavoratore. Nella riassunzione si terrà conto delle seguenti priorità :

- 1) professionalità;
- 2) anzianità di servizio;
- 3) situazione di famiglia.

Art. 6

Manodopera Migrante

Alla manodopera migrante di cui all'art. 22 del vigente CCNL devono essere garantite tutte le norme previste dal Contratto Provinciale e dal CCNL.

Le spese di trasporto, qualora l'azienda non vi provveda con propri mezzi, sono a carico dei datori di lavoro e debbono essere pari al rimborso del prezzo del biglietto a.r. del mezzo pubblico giornalmente utilizzato.

Nel caso di utilizzo del mezzo proprio, regolarmente autorizzato, l'azienda è tenuta a corrispondere un'indennità, per ogni Km percorso, pari ad 1/5 del costo della benzina.

In caso di pernottamento, l'azienda deve garantire alloggi idonei, adeguati servizi igienici e mensa.

Art. 7

Inquadramento

Distinzione degli operai agricoli e florovivaisti in tre aree professionali:

1^ Area

SPECIALIZZATI SUPER : (parametro 178)

- * Ibridatore-Innestatore capace di eseguire tutti i tipi d'innesto;
- * supervisore dei processi produttivi;
- * operatore di lotta fitopatologica ;
- * meccanico;
- * addetto alla meccanizzazione agricola assunti da enti pubblici o di diritto pubblico;
- * conduttore di macchine agricole complesse con patente di guida;
- * conduttore di autotreni e autoarticolati;

- * addetto alle colture sperimentali vivaistiche;
- * autista di mezzi superiori a 75 q.li di portata;
- * autista che indipendentemente dalla portata del mezzo, esegue scritture amministrative e contabili di natura fiscale;
- * mastro impaccatore;
- * capo squadra;
- * addetto alla manutenzione e gestione di impianti di aziende agrituristiche;
- * addetto unico ai pasti nelle aziende agrituristiche;
- * responsabile di scuderia con funzioni di istruttore;
- * conduttore di pulmino oltre 9 unità;
- * responsabile dell'igiene, della sicurezza degli impianti e dei bagnanti e della funzionalità delle piscine in azienda agrituristica;
- * potatore artistico di piante ornamentali;
- * addetto alla vigilanza venatoria;
- * capo macellaio di punto vendita aziendale;
- * capo casaro di punto vendita aziendale;
- * conduttore di caldaie a vapore;
- * conduttore di natanti con patente di guida;
- * coordinatore e responsabile dei lavori di preparazione degli alimenti;
- * sommozzatore.

SPECIALIZZATI: (parametro 170)

- * raccoglitore con funzioni di selezionatore di prodotti agricoli;
- * rimondatore, innestatore, potatore anche in aziende florovivaistiche;
- * addetto agli impianti anti gelo;
- * tagliapiedi con funzioni di selezionatore;
- * costruttore di muri in cemento e a secco;
- * addetto all'impianto di colture arboree (sestiatore e piantatore);
- * addetto a lavori di ruspa;
- * addetto ai lavori di riceppatura;
- * sestiatore e piantatore di ortalizi;
- * raccoglitore di olive da tavola;
- * addetto all'uso delle macchine nel frantoio e nel palmento;
- * autista di mezzi inferiori a 75 q.li di portata;
- * magazziniere e dispensiere che esegue scritture amministrative nelle aziende agrituristiche;
- * giardiniere;
- * impaccatore;
- * responsabile allevamento di selvaggina;
- * addetto al decespugliatore meccanico e motosega;
- * macellaio;
- * casaro;
- * innestatore e ibridatore;
- * preparatore con patentino di miscele semplici e composte per trattamenti antiparassitari;
- * selezionatore piante innestate e floricole;
- * elettricista;
- * spedizioniere;
- * costruttore di serre;
- * cuoco in azienda agrituristica;
- * aiutante di laboratorio;
- * vivaista per acquacoltura.

2^ Area

QUALIFICATI SUPER: (parametro 165)

- * conduttore di macchine agricole senza patente;
- * conduttore di motocoltivatore e motozappa;
- * addetto alle coltivazioni orticole;
- * addetto all'alimentazione per acquacoltura;
- * selezionatore in acquacoltura;
- * cernitrice;
- * addetto al maneggio ed alla scuderia;
- * addetto agli impianti termici;
- * aiuto innestatore in grado di provvedere autonomamente alla preparazione delle marze;
- * tagliapiede agrumi e frutta;
- * addetto alla spollonatura del vigneto;
- * alzacasse;
- * addetto alla preparazione degli alimenti con uso di macchinari;
- * aiuto cuoco in azienda agrituristica.

QUALIFICATI: (parametro 158)

- * addetto alle operazioni di abbacchiatura;
- * addetto alla semina e concimazione;
- * addetto alla ronca del nocciolo;
- * taglia canne;
- * addetto falciatura fieno e foraggi;
- * addetto alla pigiatura dell'uva;
- * addetto all'allevamento di animali;
- * incartatrice;
- * preparatore di acqua da irrorazioni;
- * irroratore portatore di lancia per trattamenti antiparassitari;
- * imballatore ;
- * trapiantatore di piante ornamentali adulte con zolla;
- * commesso di punti vendita aziendali;
- * addetto alla preparazione manuale degli alimenti;
- * addetto alla sconcatatura;
- * sorvegliante l'impianto di acquacoltura;
- * conducente di automezzo leggero con patente "B" o "C";
- * assistente ai bagnanti in piscina in azienda agrituristica;
- * addetto ai servizi ricreativi in azienda agrituristica;
- * addetto ai servizi di sala in azienda agrituristica;
- * magazziniere;
- * raccogliitore di olive con l'ausilio di mezzi meccanici;
- * polifunzionale (come da nota riportata a fine articolo)

3^ Area

COMUNI: (parametro 140)

- * addetto ai lavaggi dei prodotti agricoli;
- * lavoratore addetto alla raccolta dei prodotti agricoli;
- * addetto al lavaggio delle stoviglie, alle pulizie ed alla preparazione degli alloggi nelle aziende agrituristiche;
- * addetto alla custodia ed alla pulizia degli animali;
- * addetto alla movimentazione dei prodotti all'interno delle aree di produzione aziendale;
- * addetto alla sistemazione dei terreni per l'irrigazione;
- * addetto alla pulitura e sistemazione di piante anche in vaso nelle aziende florovivaistiche;
- * addetto alle vasche e lavori semplici in acquacoltura;
- * addetto al confezionamento in acquacoltura.

Nota alla qualifica polifunzionale:

Per i lavoratori assunti con la qualifica polifunzionale valgono le seguenti norme:

1. *per le aziende con fabbisogno annuo occupazionale fino a 270 giornate, i lavoratori possono essere assunti tutti con la qualifica di polifunzionale;*
2. *per le aziende con fabbisogno annuo occupazionale fino a 900, le giornate lavorative con qualifica polifunzionale non possono essere superiori a 270;*
3. *per le aziende con fabbisogno annuo occupazionale superiore a 900, le giornate lavorative con qualifica polifunzionale sono stabilite in numero pari a 270 più il 10% della parte eccedente le 900, e comunque le assunzioni devono garantire un'occupazione non inferiore a 101 giornate per ogni lavoratore.*

Ai lavoratori ai quali, indipendentemente dalla qualifica, il datore di lavoro conferisce l'incarico di capo, viene riconosciuta la corresponsione di una maggiorazione salariale del 10%.

Art. 8

Orario di lavoro

L'orario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali, pari ad ore 6 e 30 minuti giornalieri.

Nel caso di articolazione su 5 giorni settimanali, l'orario è di otto ore giornaliere per 4 giorni e di 7 ore per il 5° giorno.

Art. 9

Riposo settimanale

Agli operai è dovuto un riposo settimanale di 24 ore consecutive possibilmente coincidenti con la domenica; ove qualora ciò non fosse possibile lo stesso riposo sarà goduto il giorno successivo alla prestazione domenicale, e comunque nella stessa settimana.

Per gli operai addetti al governo del bestiame e per quelli aventi particolari mansioni, ogni eventuale variazione deve essere concordata almeno 48 ore prima.

Art. 10

Permessi per corsi di addestramento professionale e recupero scolastico

I lavoratori a tempo determinato che frequentano i corsi di cui all' art. 33 del CCNL , per usufruire dei permessi devono presentare :

- a) certificato di iscrizione rilasciato dall'ente e/o dalla scuola;
- b) certificato trimestrale di frequenza.

Art. 11

Permessi straordinari

Ai donatori di sangue viene concessa una giornata di permesso retribuito da usufruirsi secondo le modalità previste dalla legge 13.7.1967 n.584.

Il permesso matrimoniale retribuito viene elevato a 15 giorni.

Al lavoratore con contratto a tempo determinato con giornate annuali oltre le 150, spetterà un permesso matrimoniale retribuito di 7 giorni di calendario.

Il permesso retribuito in caso di decesso di parenti e affini di primo grado e negli altri casi previsti dalla legge, è riconosciuto anche al lavoratore con contratto a tempo determinato di durata annuale oltre 150 giornate.

Art. 12

Interruzioni e recuperi

Nel caso di interruzioni dovute a causa di forza maggiore, se l'evento si verifica nelle prime 3 ore, il lavoratore avrà diritto al 50% della retribuzione di qualifica; se l'evento si verifica oltre la 3^a ora , al lavoratore spetterà l'intera retribuzione di qualifica. In questo caso, se comandato, resterà a disposizione dell'azienda fino alla fine del turno di lavoro.

Art. 13

Accordi Aziendali

Le parti decidono di Incontrarsi a livello aziendale per l'ottimale utilizzazione degli strumenti contrattuali (ferie, riposi, riduzione d'orario), e concordare le misure atte allo scopo. Prevedere percorsi, anche di natura formativa, per il passaggio dei lavoratori da tempo determinato a tempo indeterminato.

Individuazione dei settori cui prevedere erogazioni strettamente correlate al raggiungimento degli obiettivi (incrementi di produttività, di qualità, di competitività).

Art. 14

Retribuzione

L'aumento pari al 6 % viene applicato sulle retribuzioni in vigore dal gennaio 2008, e avrà decorrenza a partire dal 1 giugno 2009 pari al 3% e dal 1 gennaio 2010 per un' ulteriore 3%; le tabelle delle retribuzioni, uniche per gli operai agricoli e per i florovivaisti, vengono allegate al presente contratto.

Istituzione del salario per obiettivi, in sede aziendale, attraverso l'individuazione di settori e programmi cui prevedere erogazioni strettamente correlate al raggiungimento degli obiettivi (incrementi di produttività, di qualità, di competitività) aziendali tra le parti concordati; (protocollo 23 luglio 1993).

Art. 15

Obblighi tra le parti

La corresponsione della paga agli O.T.I. avverrà entro il giorno 27 di ogni mese di scadenza. Il salario agli O.T.D. verrà di norma corrisposto entro i primi 10 giorni del mese successivo.

Vengono mantenuti gli accordi previsti a livello aziendale.

A fine rapporto di lavoro al lavoratore sarà rilasciato regolare prospetto relativo al T.F.R. corrisposto

Art. 16

Rimborso spese

I lavoratori comandati a prestare servizio fuori dell'azienda, hanno diritto al rimborso delle spese effettuate (viaggio, vitto, alloggio) previa presentazione di giustificativi.

I rimborsi vanno effettuati di norma entro 10 gg dalla presentazione dei giustificativi.

Art. 17

Indennità di percorso

Qualora l'azienda non fornisca il mezzo di trasporto, è dovuta al lavoratore un'indennità pari ad un quinto del costo della benzina.

Tale indennità sarà corrisposta dal recapito del collocamento comunale e/o frazionale in cui il lavoratore è iscritto, oppure dalla casa comunale di residenza del lavoratore se più vicina al luogo di lavoro.

Art. 18

Attrezzi ed utensili

L'indennità attrezzi viene fissata in €. 1,00 (Uno) giornaliera.

Art. 19

Cottimo

Quando il lavoro viene eseguito a cottimo, al lavoratore dovrà essere consentito un guadagno minimo non inferiore al 25% in più della normale retribuzione.

Art. 20

Vendita di prodotti sulla pianta

Il titolare dell'azienda, nel caso di vendita del prodotto sulla pianta, deve darne comunicazione alla sezione circoscrizionale per il collocamento agricolo ed alle OO.SS. firmatarie del presente contratto.

Nel contratto di vendita dovrà prevedersi la salvaguardia dei livelli occupazionali dei lavoratori già dipendenti dell'azienda agricola. Le inadempienze delle aziende terziste sono a carico dell'azienda madre, che deve vigilare sul rispetto degli obblighi contrattuali e di legge.

Art. 21

Rimborso Generi in natura

Gli O.T.I. che per contratto individuale, per consuetudine e comunque di fatto percepiscono generi in natura o beneficiano di alloggio o annessi (orto, ecc...), nel caso siano privati di tali benefici, verranno indennizzati, forfettariamente, con la somma di Euro 300,00 annui.

Art. 22

Lavori pesanti e nocivi

Sono considerati lavori pesanti:
scasso a mano, trasporto e maneggio di pesi superiori a 25 Kg, abbattimento di alberi con mezzi non meccanici, lavori in acqua.

Sono considerati lavori nocivi:
preparazione e somministrazione di antiparassitari, anticrittogamici, erbicidi ed insetticidi, pulitura interna delle vasche da vino della feccia, pulitura stalle e lavori in concimaia, lavori svolti nei silos, lavori svolti nei tunnel, lavori svolti nelle celle frigorifere, lavori svolti nelle serre dove sono stati eseguiti trattamenti antiparassitari di prima e seconda classe.

Art. 23

Riduzione orario di lavoro per lavori pesanti e nocivi

Riduzione dell'orario di lavoro di 2 ore e 30 per tutti i lavori pesanti e nocivi.

Agli operai per il periodo in cui vengono adibiti a lavori pesanti e/o nocivi, sarà corrisposta una maggiorazione del 10%.

Art. 24

Sicurezza, ambiente di lavoro e salute

Istituzione della commissione paritetica provinciale prevista dal decreto leg.vo 626/94; Istituzione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e responsabili del servizio di prevenzione e protezione territoriale.

I trattamenti con prodotti nocivi vanno vietati durante la presenza in azienda di altri lavoratori;

Le aziende non potranno adibire personale femminile in stato di gravidanza a mansioni nocive e pesanti;

Agli O.T.I., adibiti ai lavori nocivi, saranno concessi 5 permessi retribuiti annui per sottoporsi a visita medica;

Agli O.T.D. assunti con almeno 40 gg. l'anno tali permessi saranno riproporzionati in base alle giornate lavorate.

I lavoratori dovranno essere dotati di tutti i dispositivi idonei alla sicurezza individuale sul posto di lavoro, con esplicito richiamo delle norme antinfortunistiche legate all'utilizzo dei mezzi meccanici.

Art. 25

F.I.M.I.

Le parti firmatarie del presente contratto si impegnano ad aggiornare lo statuto ed il regolamento del F.I.M.I. ai quali si rimanda per il funzionamento. Il contributo a carico delle Aziende Agricole e dei lavoratori è fissato in misura pari allo 0,60% della retribuzione lorda determinata e/o accertata per ogni giornata di effettivo lavoro, di cui 0,50% a carico del datore di lavoro e 0,10% a carico dei dipendenti.

Il contributo di assistenza contrattuale provinciale (CAC provinciale) è fissato in 0,60% della retribuzione lorda determinata e/o accertata per ogni giornata di effettivo lavoro, di cui 0,30% a carico del datore di lavoro e 0,30% a carico dei dipendenti.

Art. 26

Diritti Sindacali - Delegato D'Azienda - Assemblee aziendali

Applicazione integrale del protocollo d'intesa e delle norme del CCNL.

Le riunioni in azienda, oltre che dalle rappresentanze sindacali aziendali, possono essere indette, congiuntamente o singolarmente, anche dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto

Art. 27

Quote sindacali per delega

L'azienda è tenuta dietro lettera/delega sottoscritta dal lavoratore interessato, ad operare la trattenuta del 1% per contributi sindacali ed a versarla all'Organizzazione Sindacale, firmataria del presente contratto, cui il lavoratore è iscritto, secondo le modalità che l' O.S. comunicherà.

La delega può essere consegnata direttamente dal lavoratore ovvero inviata dall'O.S. cui appartiene.

Art. 28

Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente testo, si rimanda al CCNL vigente.

Letto, confermato e sottoscritto